



# CITTA' DI NOCERA INFERIORE

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – SERVIZIO TRIBUTI

## I.M.U.: versamento del saldo dell'imposta 2013

### ATTENZIONE: PRINCIPALI NOVITA' 2013

Con il DECRETO-LEGGE del 30 novembre 2013, n. 133

#### E' ABROGATO IL PAGAMENTO DEL SALDO IMU 2013 – CON SCADENZA 16 DICEMBRE PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

- a) -abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; -unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
- b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- d) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
- L'agevolazione non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 1 del DL 133.

**Per l'abitazione principale e relative pertinenze** - escluse le abitazioni di tipo signorile (cat. A1), ville (cat. A8), palazzi storici e castelli (cat. A9) - **lo Stato chiede ai cittadini dei Comuni, che hanno aumentato l'aliquota, di pagare una quota dell'IMU. Solo se il Governo conferma la propria decisione, il versamento del saldo IMU 2013 per le abitazioni principali e relative pertinenze è da effettuarsi entro il 16 gennaio 2014.**

**Il versamento del saldo IMU 2013** deve essere versato per: *gli altri immobili: entro il 16 dicembre 2013*

#### L'imposta si versa:

- **con modello F24** presso: **uffici postali** (senza commissioni, in contanti o bancomat) o presso le **banche** (con eventuali commissioni a discrezione della singola banca, in contanti o secondo accordi con la propria banca. Se correntisti, per esempio, home banking, ecc.).  
Il modello F24 semplificato è disponibile in versione cartacea presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;

#### COME COMPILARE IL MODELLO F24 SEMPLIFICATO

Nell'F24 va compilata **una riga per ogni codice di versamento**, quindi se si devono effettuare più versamenti (relativi a più immobili) con uno stesso codice, si dovranno sommare in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice.  
Più versamenti relativi ad uno stesso codice si mantengono distinti solo se riferiti ad immobili accatastati in comuni differenti, che quindi avranno un diverso "codice ente".

Tutti gli importi, anche i parziali, devono **sempre essere indicati con le prime due cifre decimali**, anche nel caso in cui tali cifre siano uguali a zero. In presenza di più cifre decimali occorre arrotondare la seconda cifra decimale: se la terza cifra è uguale o superiore a 5, si arrotonda per eccesso; se la terza cifra è inferiore a 5, si arrotonda per difetto.

A questo punto è possibile compilare il modello F24:

- inserire il Codice Fiscale del contribuente e i dati anagrafici. Il campo "**Codice fiscale del coobbligato, erede, ecc.**" va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un contribuente che non è nelle condizioni di farlo personalmente: defunto, persona sotto tutela, ecc;
- nello spazio "**Sezione**" scrivere E.L. (che sta per "Ente Locale");
- nello spazio "**cod. tributo**" specificare il codice Comune, o il codice Stato secondo quanto indicato nella tabella che segue;
- nello spazio "**codice ente/codice comune**" inserire F912 per gli immobili nel Comune di **Nocera Inferiore**. Eventuali altri immobili dovranno essere riportati con il codice del comune in cui sono accatastati;
- barrare la casella "**saldo**";
- nello spazio "**num. immob.**" indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il versamento effettuato con quel codice di versamento;
- nel campo "**rateazione/mese rif.**" specificare "0101" solo per il codice tributo 3912. Per i versamenti fatti con tutti gli altri codici tributo il campo va lasciato in bianco;
- nello spazio "**anno di riferimento**" deve essere indicato l'anno **2013**;
- nello spazio "**detrazione**" deve essere specificato l'importo delle detrazioni a cui si ha diritto nel saldo (totale annuo detrazioni meno detrazioni di cui si è già goduto nel pagamento dell'acconto);
- nella colonna "**importi a debito versati**" deve essere inserito il saldo dovuto relativo a quel codice di versamento;
- nello spazio "**saldo finale**" dovrà essere riportata la somma di tutti "gli importi a debito", meno eventuali "importi a credito compensati".

#### CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

A partire dal **2013** è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l'I.M.U. **deve essere versata esclusivamente al Comune** competente, ad eccezione degli Immobili di Categoria Catastale D, per i quali l'imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato, come indicato nella tabella che segue.

Tipologia immobili e loro utilizzo	% aliquota totale definitiva	% aliquota dovuta al Comune	Codice Comune	% aliquota dovuta allo Stato	Codice Stato
<b>Abitazione principale solo per le categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze</b>	0,60%	0,60%	3912	0,00%	/
Unità immobiliare di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti, <b>solo per le categorie A1-A8-A9</b>	0,60%	0,60%	3912	0,00%	/
Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, <b>solo per le categorie A1-A8-A9</b>	0,60%	0,60%	3912	0,00%	/
Abitazioni di tipo rurale (che non costituiscono abitazione principale)	1,06%	1,06%	3918	0,00%	/
Terreni agricoli	1,06%	1,06%	3914	0,00%	/
Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	0,60%	0,60%	3918	0,00%	/
Opifici (D1)	1,06%	0,30%	3930	0,76%	3925
Altri D (D2-3-4-5-6-7-8-9)	1,06%	0,30%	3930	0,76%	3925
Negozi e botteghe	1,06%	1,06%	3918	0,00%	/
Fabbricati di categoria D5 corrispondenti a "Istituti di credito, cambio ed assicurazioni"	1,06%	0,30%	3930	0,76%	3925
Aree fabbricabili	1,06%	1,06%	3916	0,00%	/
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)	1,06%	1,06%	3918	0,00%	/



Sul portale WEB del Comune di Nocera Inferiore vi è il link che aiuta il contribuente ad effettuare il calcolo della propria IMU : .  
Per informazioni: Servizio Tributi Via E. Siciliano, n. 59 - 84014 Nocera Inferiore (SA) - tel. centralino 081 5170094 - fax 081 5170758  
info : [tributi@comune.nocera-inferiore.sa.it](mailto:tributi@comune.nocera-inferiore.sa.it)

Orario di ricevimento lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00  
martedì e giovedì ore 16,00 - 18,00

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI  
A. Senatore

